

**Decisione n. 44 del 13 ottobre 2021**

**OGGETTO: Sig.ra (OMISSIS) per il tramite dell'Avv. (OMISSIS) - Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90 (202115060).**

### **IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE**

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

**VISTA** la nota del 30.08.2021, acquisita in pari data al protocollo n. 1488, con la quale la Sig.ra (OMISSIS)- per il tramite dell'Avv. (OMISSIS) - ha chiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del denegato accesso tacito da parte della Società (OMISSIS) alla richiesta volta ad ottenere, in relazione al contatore n. (OMISSIS) - relativo alla fornitura idrica utenza n. (OMISSIS) (di cui la stessa è intestataria):

- copia della documentazione attestante i consumi rilevati ed imputati al contatore secondario collegato al contatore posto a servizio dell'abitazione dell'istante, ivi comprese le bollette e/o fatture emesse a carico dell'effettivo titolare dell'utenza secondaria;
- il nominativo del relativo responsabile del procedimento;

**RILEVATO** che la richiesta di riesame risulta regolarmente notificata dall'istante alla (OMISSIS);

**RITENUTO** di dover procedere, in via preliminare, alla verifica della ammissibilità della richiesta di riesame con riferimento all'ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;

**ACCERTATO CHE** sussistono tutti i requisiti di ammissibilità;

**VISTA** la nota prot. n. 1527 AC del 08.09.2021 con la quale, prima di esaminare nel merito la questione, il Difensore Civico Regionale ha richiesto alla (OMISSIS) di fornire, nel termine di 30 giorni, le ragioni ostative al rilascio della documentazione richiesta;

**CONSIDERATO CHE** con la medesima nota è stata disposta la sospensione dei termini fissati dalla legge per la decisione per un corrispondente periodo di 30 giorni;

**PRESO ATTO** che la predetta Società, con nota prot. n. 0047027 del 22.09.2021 (acquisita il 23.09.2021 al protocollo n. 1606 AC) ha riscontrato la richiesta di questa Difesa Civica, comunicando che *“la richiesta di documentazione di che trattasi non può essere accolta in quanto la (OMISSIS) non può fornire questo tipo di informazioni ed inviare le relative fatture emesse a soggetti che non siano titolari di un contratto di fornitura”*;

**PRESO ATTO** altresì che nella suddetta nota la (OMISSIS) ha precisato anche:



Il Difensore Civico

- di non aver fornito una risposta immediata all'istante in quanto, non ravvenendo nella nota ricevuta alcun elemento riconducibile ad una richiesta di accesso documentale, la relativa pratica è stata gestita come una richiesta di informazioni sui consumi addebitati sul contatore alla stessa intestato, con conseguente prolungamento dei tempi necessari per le verifiche del caso;
- da una verifica eseguita, è stato riscontrato che il contatore installato, nasce come un indipendente, reso multiplo con secondario in data 08.03.2003;

**RICHIAMATE** le definizioni contenute nel comma 1 dell'art. 22, della Legge n. 241/1990 il quale dispone che: "Ai fini del presente capo si intende:

- a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
- b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
- c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
- d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
- e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

**POSTO IN EVIDENZA CHE** ai sensi del comma 1 - primo periodo - dell'art. 23 "Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi" con la conseguenza che la (OMISSIS) rientra pienamente nell'ambito di applicazione del diritto di accesso così come disciplinato dalla legge 241/1990;

**CONSIDERATO** che alla luce delle richiamate definizioni di cui all'art. 22, comma 1 della legge 241/1990 i documenti oggetto della richiesta di accesso ben possono essere considerati documenti amministrativi, il titolare del contratto di fornitura al quale i documenti si riferiscono assume la veste di controinteressato (che come tale va informato in merito alla richiesta di accesso) e la richiesta di accesso va scrutinata con riferimento alla sussistenza in capo all'istante di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;

**CHE** l'articolo 24, nel disciplinare l'esclusione del diritto di accesso, al comma 7 sancisce che "Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici."



Il Difensore Civico

**RILEVATO** che la Signora (OMISSIS) è titolare, per ammissione della stessa (OMISSIS), di un contatore che nasce indipendente, reso multiplo con secondario in data 08.03.2003 ma non per richiesta dell'istante;

**CHE** la (OMISSIS) nel 2018 ha segnalato all'istante **che non ha potuto reperire una copia del contratto relativo al contatore reso multiplo** e che per tale ragione ha fatto denuncia di smarrimento presso la Caserma dei Carabinieri;

**CHE** tale ultima circostanza, ancorché, irrilevante nella procedura di accesso in esame concernente, si ripete, la **“Documentazione attestante i consumi rilevati ed imputati al contatore secondario ivi comprese le bollette o fatture emesse a carico dell'effettivo titolare dell'utenza secondaria” e non il contratto oggetto della denuncia di smarrimento**, unitamente al fatto che la Sig.ra (OMISSIS) è attualmente titolare di un contratto relativo ad un contatore che - a sua insaputa - è stato reso multiplo, appare quantomeno sintomatica di una situazione degna di approfondimento e che depone a favore della sussistenza in capo all'istante di un interesse diretto, concreto e attuale ad acquisire la documentazione richiesta;

**CONSIDERATO**, infatti, che sono definiti ad uso multiplo con contatore simultaneo gli “Impianti che forniscono il servizio idrico integrato a più unità immobiliari ove siano installati contatori secondari”;

**CHE**, nel caso di specie, sembrerebbe che l'istante sia titolare del solo contatore multiplo (e non anche di un contatore secondario) con la possibile conseguenza che i consumi rilevati, imputati e fatturati all'istante per il contatore multiplo comprendano anche i consumi dell'unico contatore secondario;

**CHE**, pertanto, la documentazione richiesta è fondamentale per accertare la correttezza della fatturazione ed è, quindi, strumentale alla cura e alla difesa degli interessi giuridici dell'istante, mentre appaiono prive di pregio le obiezioni della (OMISSIS) riferite:

- alla circostanza di aver gestito la pratica come mera richiesta di informazioni;
- alla impossibilità di inviare le fatture emesse a soggetti che non siano titolari di un contratto di fornitura.

*Tutto ciò premesso*

### **DECIDE**

- l'istanza di riesame del denegato accesso presentata dalla Sig.ra (OMISSIS) - per il tramite dell'Avv. (OMISSIS) volta ad ottenere dalla (OMISSIS) copia della documentazione indicata in premessa, è accolta;
- la presente Decisione è comunicata all'istante ed alla Società (OMISSIS) per la relativa attuazione.



Il Difensore Civico

Il Difensore Civico Regionale  
**Avv. Giandomato Morra**

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.